

## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

**NOTA: nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni**

<b>C.d.A.</b>	<b>D. Lgs. n. 50/2016</b> - Codice degli Appalti
<b>Capitolato</b>	<b>Generale Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, in quanto vigente e applicabile</b> , ai sensi del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e con modifiche apportate dal Regolamento del codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
<b>Regolamento</b>	<b>Regolamento di attuazione, in quanto vigente e applicabile</b> , di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
<b>Amministrazione o committente</b>	<b>ATER TERAMO</b>
<b>Appaltatore o esecutore</b>	Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)

## ATER TERAMO

### CONTRATTO DI APPALTO

**Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'Edificio ATER n. 606 sito in TERAMO, Via Gelasio Adamoli 48. CIG:**

L'anno duemilaventi , il giorno..... del mese .....

TRA

**A.T.E.R. TERAMO**, con sede in Teramo Via Roma 49, c.f.: 00061800678 di seguito indicato come "Committente", rappresentato da ..... in qualità di Direttore, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n ..... del .....

E

- Dall'altra: il Sig. ...., nato a ..... (Prov. ....) il giorno ..... residente a ..... (Prov. ....) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa ..... con sede in ..... (Prov. ....), Cod. Fisc./Part. IVA ....., di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

PREMESSO

- Che con determina a contrattare n. .... del ..... è stata indetta la procedura di gara di cui in epigrafe;
- Che a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa in epigrafe indicata per il prezzo complessivo netto di Euro ....., inclusi oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento e del costo del personale, oltre IVA come per legge;
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### TITOLO I TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1-SC

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ATER, come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui in narrativa, come meglio descritti dal Capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.

Art. 2-SC

#### AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO

L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad € ..... (euro ..... e centesimi .....), inclusi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pari ad € ..... (euro ..... e centesimi .....) ed oneri per la manodopera (dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara e pari ad € ..... (euro ..... e centesimi .....), oltre IVA come per legge.

Il contratto è stipulato a corpo.

L'importo complessivo dei lavori resta pertanto fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori e fermo restando, per la qualità, il rispetto delle caratteristiche e prestazioni richieste.

#### Art. 3-SC INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato: **riparazione e miglioramento sismico dell'Edificio ATER n. 606 sito in TERAMO, Via Gelasio Adamoli 48.**

Per ogni più analitica descrizione, fa fede il Capitolato speciale d'appalto, come migliorato dalle proposte emerse in sede di gara.

Resta tuttavia inteso che, in caso di contrasto tra Capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto prevarranno le prescrizioni contenute nel presente.

#### Art. 4-SC NOMINA DELL'ESECUTORE

• *(Nel caso di imprenditore individuale)*

Si dà atto che l'Appaltatore ha concorso alla gara d'appalto, come impresa individuale e che pertanto eseguirà in proprio i lavori, fatto salvo quanto previsto dallo stesso decreto legislativo in tema di subappalto.

• *(Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi o di aggregazioni)*

Si dà atto che il raggruppamento temporaneo (o il consorzio o la rete di imprese) aggiudicatario dell'appalto ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa ..... con sede in ..... qualificata per la categoria ..... e classifica ....., designata dal raggruppamento quale capogruppo.

• *(Nel caso di consorzi)*

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori, a norma delle disposizioni vigenti, all'impresa/e ..... con sede a ..... ad esso consorziata/e per le opere di categoria ..... e classifica ..... Tale assegnazione non costituisce subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione.

• *(Nel caso in cui in sede di gara l'Appaltatore abbia dichiarato di volere avvalersi dell'istituto del subappalto)*

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto e con riguardo alle seguenti categorie di opere e lavori, comunque nel limite massimo consentito dalla legge.

Categoria ..... Classifica ..... ,  
per un importo di € .....(Euro .....).

Art. 5-SC

**ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale della Provincia di Fermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6-SC

**DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F – Limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli Appalti.
- D.Lgs. n. 50/2016 – Codice degli Appalti.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di attuazione, limitatamente agli articoli non abrogati;
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, con modifiche apportate dal Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli articoli non abrogati.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (*con relative e successive modifiche ed integrazioni*):

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 – Forme in materia ambientale (Codice dell'ambiente)
- D. Min. Svil. Ec. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di impianti all'interno degli edifici, con modifiche introdotte dal D.M. 19 maggio 2010.
- D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'appaltatore si impegna a garantire piena e fattiva cooperazione al fine di agevolare lo svolgimento delle verifiche e dei controlli, inerenti l'attività di vigilanza collaborativa sugli atti e documenti relativi all'appalto in oggetto, da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo procedure, modalità e termini previsti nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 28/12/2016 da ANAC, Commissario Straordinario ed Invitalia, esteso anche a tutte le altre Stazioni Appaltanti interessate, qui da intendersi espressamente richiamato.

L'Amministrazione si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c. ogni qualvol-

ta nei confronti dell'esecutore, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Tale clausola risolutiva espressa dovrà essere esercitata anche dall'esecutore nei confronti dei suoi subcontrattanti in caso di stipula di un subcontratto (subappalti, subaffidamenti, ecc). A tal fine anche nei subcontratti citati dovrà essere previsto l'inserimento esplicito della suddetta causa risolutiva espressa.

#### Art. 7-SC

### **DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Costituiscono parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a) - Il Capitolato Generale., per quanto applicabile e limitatamente alle parti vigenti;
- b) - Il Capitolato Speciale d'Appalto.
- c) - Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni.
- d) - L'Elenco dei prezzi unitari.
- e) - I Piani di sicurezza previsti dal Codice degli appalti.
- f) - Il cronoprogramma.
- g) - Le polizze di garanzia.

Conformemente alle disposizioni vigenti, i documenti sopraelencati possono non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché vengano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

#### Art. 8-SC

### **VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO**

Nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dal C.d.A.

Il mancato rispetto di tale disposizione comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Alle condizioni e alle modalità previste dal Regolamento e dal Codice, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione, le economie risultanti dalle variazioni in diminuzione saranno ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione e l'Appaltatore.

Alle condizioni e alle modalità previste dal Codice e dal Regolamento, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

#### Art. 9-SC

## **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto è fissato in giorni 545 ,(diconsi Cinquecentoquarantacinque ) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello 0.1 % dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili. Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto o dal Capitolato Speciale d'Appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, esclusi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 10-SC

### **ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente art. 9-SC e nel successivo art. 11-SC del presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potrà dare adito all'applicazione di ulteriori penali, quali in particolare:

- a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto in relazione all'esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti entro determinati tempi;
- b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni danneggiate o non eseguite a regola d'arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la relativa entità, nel presente contratto all'art. 9-SC. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei lavori.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sarà introdotta nello Stato Finale dei lavori.

Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale. In tale ultima ipotesi, trova applicazione la fattispecie della risoluzione del contratto in danno, come per legge.

## **TITOLO II PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Art. 11-SC

### **CONSEGNA DEI LAVORI**

#### **11.1-SC Generalità**

Ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13, art. 32, Codice, la consegna dei lavori potrà avvenire in via di urgenza.

#### **11.2-SC Inizio dei lavori**

L'esecutore darà immediatamente inizio ai lavori.

Art. 12-SC

## **PROGRAMMA DEI LAVORI**

### **12.1-SC Programma dei lavori**

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1, del Regolamento, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Art. 13-SC

### **ORDINE DEI LAVORI**

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

## **TITOLO III**

### **SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI**

Art. 14-SC

### **SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI**

#### **14.1-SC Generalità**

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento.

Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

#### **14.2-SC Ripresa dei lavori**

Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale.

#### **14.3-SC Contestazioni dell'Appaltatore**

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

## **TITOLO IV**

### **ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Art. 15-SC

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

Si dà atto che l'Appaltatore ha costituito, per l'appalto di che trattasi, una cauzione definitiva di €

..... (euro ..... e centesimi .....) pari al .....% dell'importo complessivo dei lavori. Tale garanzia risulta redatta secondo la "Polizza Tipo" di cui al D.M. Attività Produttive-Infrastrutture 12 marzo 2004, n. 123 ed è stata stipulata in data \_\_\_/\_\_\_/2019, e rilasciata da .....

Ai sensi de Codice, l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### Art. 16-SC

### **COPERTURE ASSICURATIVE**

#### **16.1-SC Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e dei saldi**

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita secondo quanto sopra previsto. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

#### **16.2-SC Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile**

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione è pari all'intero importo contrattuale dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € 1.000.000,00 (un milione di euro).

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano inoltre, e si intendono qui trascritte, tutte le condizioni particolari di cui allo "Schema Tipo 2.3" approvato con il D.M. n. 123/2004 precedentemente citato.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente punto almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. (*Ovvero*: Copia della polizza di cui al presente punto viene allegata al contratto).

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle superiori polizze. Si richiamano comunque e si intendono qui trascritte tutte le condizioni particolari e le esclusioni di cui allo "Schema Tipo 2.4" approvato con il D.M. n. 123/2004.

#### Art. 17-SC

### **ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri analiticamente indicati nel disciplinare di gara, cui integralmente si rimanda, nonché tutti quelli normativamente previsti.

#### Art. 18-SC

## **PIANI DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) posto a disposizione dall'Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte *ope legis* del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 dello stesso decreto.

Art. 19-SC

### **SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell'Appaltatore.

## **TITOLO V**

### **CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO**

Art. 20-SC

#### **VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E DEL COMPENSO A MISURA**

##### **22.2-SC Lavori a corpo**

La contabilizzazione dei lavori avviene a corpo per cui, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. È effettuata con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto per ciascuna lavorazione;

## **TITOLO VI**

### **LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Art. 21-SC

#### **ANTICIPAZIONE**

L'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l'anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale, in conformità all'art. 35, c. 18, Codice.

Art. 22-SC

#### **PREMIO DI ACCELERAZIONE**

(Rif. art. 14 C.S.A.)

Non previsto.

Art. 23-SC  
**REVISIONE DEI PREZZI - PREZZO CHIUSO**

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 24-SC  
**PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO**

**24.1-SC Pagamenti in acconto**

All'Appaltatore, oltre all'erogazione in anticipazione di cui in precedenza, saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'importo dei lavori raggiungerà la somma di € 300.000,00 (diconsi euro trecentomila,00), previa emissione di regolare fattura.

Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto dalla normativa vigente.

Resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Resta infine inteso che eventuali ritardi nei pagamenti, dovuti a ritardi nell'accredito delle somme con cui è finanziato l'intervento previste in favore dell'ATER Teramo, non daranno diritto né alla richiesta di indennità o di risarcimenti di qualsiasi genere da parte della ditta appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.

**24.2-SC Saldo**

La rata di saldo sarà pagata, previo rilascio di garanzia fideiussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (tramite DURC) non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Detto pagamento, a norma del comma 3 dell'articolo citato, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà essere costituita alle condizioni previste dalla normativa vigente

Art. 25-SC  
**CONTO FINALE**

La contabilità finale dei lavori verrà redatta nel termine di 90 giorni dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l'esecuzione del collaudo.

Entro tale termine detta contabilità dovrà essere acquisita dall'ATER per i provvedimenti di competenza.

**TITOLO VII  
CONTROLLI**

Art. 26-SC

## **CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento ed in particolare dal Regolamento e dal D.Lgs.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

- Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori:  
.....
- Direttore/i dei lavori:  
.....  
.....
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:  
.....
- Direttore/i operativo/i:  
.....  
.....
- Ispettore/i di cantiere:  
.....  
.....

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

### **TITOLO VIII SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO Art. 27-SC COLLAUDO DEI LAVORI**

Si richiamano sull'argomento le disposizioni del Codice e del Regolamento.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 3 dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 dall'inizio, con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione appaltante.

### **TITOLO IX MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **Art. 28-SC CONTESTAZIONI CON L'APPALTATORE**

Nel caso che durante il corso dei lavori sorgano contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, si tenterà la composizione bonaria della controversia.

#### **Art. 29-SC ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi al-

le disposizioni della Direzione dei lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi.

Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi previsti dal Codice e dal Regolamento, l'Appaltatore potrà formulare apposite riserve, che saranno iscritte sul Registro di contabilità nei modi, nei termini (a pena di decadenza) con le procedure normativamente previste. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno poi essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte a registro nel tempo prescritto.

Art. 30-SC

### **DEFINIZIONE DELLE RISERVE**

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Art. 31-SC

### **ACCORDO BONARIO**

Trova integrale applicazione la procedura di cui all'art. 205 del Codice.

Art. 32-SC

### **TRANSAZIONE**

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui sopra, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

Art. 33-SC

### **ARBITRATO**

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 34-SC

### **GIURISDIZIONE**

Il Codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.

Art. 35-SC

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO**

#### **35.1-SC Risoluzione del contratto**

Si darà luogo alla risoluzione del contratto in tutti casi di grave inadempimento dell'Appaltatore o di gravi irregolarità e ritardi o per intervenuti provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Pertanto, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l'Amministrazione recederà in qualsiasi tempo dal contratto, nel caso in cui non vengano assunti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La determinazione di risoluzione sarà comunicata all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento.

#### **35.2-SC Recesso dal contratto**

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento

dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite.

Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo risultante all'esito di gara, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si fa rinvio all'art. 109 del Codice.

### **35.3-SC Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa**

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 36-SC

### **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

[da utilizzare nelle more dell'approvazione di un protocollo proprio della Regione]

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei su-

bappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo

#### Art. 37

#### **“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale**

L'operatore economico assume altresì l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole della Direttiva del Commissario Straordinario del 20.03.2020 in attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 marzo 2020.

Tutti i soggetti preposti a garantire la sicurezza sui cantieri adottano ogni azione utile affinché siano rispettate tutte le misure di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” sottoscritto in data 19 marzo 2020, con riguardo all'informazione, alle modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, alla pulizia e sanificazione nel cantiere, alle precauzioni igieniche personali, ai dispositivi di protezione individuale, alla gestione degli spazi comuni, alla organizzazione del cantiere, alla gestione di una persona sintomatica in cantiere, alla sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST e ad ogni altra disposizione in materia di sicurezza vigente.

\* \* \*

Tutte le spese inerenti e conseguenti conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto, da registrarsi con imposta in misura fissa ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell'aggiudicatario.

In presenza delle parti io dott ..... ho firmato il presente documento informatico con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

L'APPALTATORE

.....

L'UFFICIALE ROGANTE

.....